

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda, mediante 1 pozzo ad uso Potabile, in Comune di MOTTALCIATA, assentita al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE con D.D. 23.12.2014 n. 1.927. Pratica n. 807. Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.927 del 23.12.2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di identificare come Concessionario il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE (omissis) con sede legale in Via F.lli Bandiera 16 - 13100 VERCELLI.

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 19/09/2014 dall'Ing. A. IACOPINO, Direttore Generale del Concessionario, in cui sono indicati gli obblighi e le modalità di prelievo conseguenti alla concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Concessionario, la concessione per poter derivare litri al secondo massimi 7 ed un volume massimo annuo di metri cubi 220.752, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 7 d'acqua pubblica, mediante un pozzo da falda profonda in Comune di MOTTALCIATA, ad uso Potabile, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.522 di Rep. del 19 settembre 2014

(omissis)

Art. – 8 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo;

consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi